

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI NATURA AUTONOMA

EMANATO CON D.D.A. 153 DEL 22/11/2011 – IN VIGORE DAL 24/11/2011

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità e strumenti attuativi

1. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurano economicità e celerità di espletamento.
2. L'iter procedurale è preordinato:
 - a) all'individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell'oggetto della collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell'impossibilità di potersi far fronte con personale in servizio per indisponibilità della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - b) all'individuazione degli strumenti più adeguati ed efficaci per selezionare il prestatore d'opera con le caratteristiche più idonee allo svolgimento dell'incarico.

Art. 3 - Presupposti per l'affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve essere garantito il rispetto dei limiti finanziari previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Requisiti e modalità per l'individuazione del collaboratore

1. Gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1 c.1, ricorrendone i presupposti previsti per legge, sono affidati, mediante procedura comparativa, a soggetti di comprovata specializzazione universitaria che siano in possesso della laurea specialistica o magistrale o conseguita secondo l'ordinamento antecedente il D.M. 509/99. È tuttavia consentito il possesso della laurea triennale purché integrato da altri percorsi didattici o di qualificazione specifica finalizzati alla specializzazione richiesta (master, stage professionalizzanti o esperienza lavorativa).
2. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesta l'equipollenza o l'equivalenza al titolo richiesto dall'avviso di selezione. L'equivalenza, ai soli fini dell'ammissione alla specifica procedura di valutazione comparativa, tra il titolo di studio conseguito all'estero e la professionalità connessa alla selezione, è accertata dalla Commissione in sede di valutazione del curriculum.
3. Alla selezione non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera c, della L. 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente la selezione, ovvero con il rettore, il direttore amministrativo/generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che svolgono compiti di carattere tecnico a supporto dell'attività di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata e specifica esperienza professionale nel settore attraverso il possesso di un adeguato curriculum fortemente caratterizzato in relazione all'attività richiesta.

5. Le modalità di selezione, volte al concreto accertamento delle effettive competenze teorico – pratiche richieste, possono consistere:
 - nella valutazione del curriculum e un colloquio;
 - nella valutazione del curriculum e una prova scritta;
 - nella valutazione del curriculum, un colloquio e una prova scritta.
6. L'avviso di selezione può prevedere che, per i candidati residenti o domiciliati oltre i 600 km di distanza dalla sede di selezione, il colloquio potrà essere sostenuto con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio e video, subordinatamente alla fattibilità tecnica, purché sia possibile riconoscere con certezza l'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della stipula del contratto.

Art. 5 - Avvio della procedura

1. La richiesta di attivazione di una selezione per l'affidamento di un incarico individuale di natura autonoma è inoltrato dal Responsabile della struttura interessata, previo accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili o dell'assenza della particolare specializzazione richiesta, al Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione che avvia le procedure.
2. La copertura finanziaria necessaria all'attivazione di incarichi individuali i cui oneri graveranno su fondi di bilancio della struttura è accertata dal Responsabile della stessa struttura richiedente. Se invece graveranno su fondi di bilancio dell'Amministrazione, è accertata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione.
3. La richiesta di attivazione della procedura deve contenere:
 - a) l'oggetto della collaborazione da svolgere in relazione ad uno specifico progetto;
 - b) il profilo delle competenze professionali e i requisiti;
 - c) la modalità di selezione prescelta e i nominativi degli esperti nelle materie attinenti alle competenze richieste che procederanno alla valutazione;
 - d) le motivazioni che giustificano l'affidamento della prestazione altamente qualificata a soggetto estraneo all'Ateneo;
 - e) la durata del contratto e le modalità di esecuzione della prestazione;
 - f) il compenso lordo nonché il budget, o progetto, e il conto di contabilità su cui graverà la spesa.

Art. 6 - Avviso di selezione

1. La procedura comparativa è disciplinata da apposito avviso per il conferimento dello specifico incarico.
2. L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo minimo di 5 giorni, mediante pubblicazione sul sito web del Politecnico.

Art. 7 - Modalità e criteri di selezione

1. La valutazione mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con la professionalità richiesta è effettuata, secondo l'iter prescelto e nel rispetto del principio di garanzia di parità e pari opportunità tra uomini e donne previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01, da due o tre esperti nelle materie relative al profilo da selezionare, individuati dal responsabile della Struttura richiedente.
2. Saranno oggetto di accertamento e valutazione i seguenti elementi:
 - a) specializzazione e qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nell'ambito dell'attività di riferimento e livello di competenze possedute;
 - c) esistenza di condizioni che possono consentire eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività;
 - d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. L'esito della procedura, documentato con apposito verbale, è comunicato al soggetto prescelto per la stipula del contratto di collaborazione e pubblicato sul sito web dell'amministrazione.

Art. 8 - Esclusioni

1. La valutazione comparativa non si effettua per il conferimento di incarichi:
 - di collaborazione meramente occasionale che si esaurisce in una sola prestazione episodica caratterizzata da un rapporto *"intuitu personae"* e da un compenso di modica entità. Rientrano in tale ipotesi le partecipazioni a convegni/seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
 - di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - per l'affidamento di compiti di didattica complementare, in quanto disciplinati da apposita regolamentazione d'Ateneo.
2. In linea con le prescrizioni di progetti di interesse nazionale o internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o che vedono coinvolti università e/o enti di ricerca esteri, potranno prevedersi iter diversi eventualmente anche conferendo l'incarico tramite individuazione diretta del collaboratore da parte del partner del progetto.

Art. 9 - Soggetti legittimati alla stipula del contratto

1. Per i Servizi dell'Amministrazione Centrale e per i Centri a gestione accentrata, la stipula è effettuata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione.
2. Per i Dipartimenti e i Centri a gestione autonoma, la stipula è effettuata dal Direttore della struttura.

Art. 10 - Proroga e Rinnovo

1. Non è configurabile il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. Il committente può prorogare, ove ravvisi una motivata e giustificata necessità, la durata del contratto limitatamente al completamento del progetto/attività avviati.

Art. 11 - Deposito e Archiviazione

1. La documentazione relativa alle procedure di selezione di cui al presente regolamento è archiviata presso le strutture proponenti al fine di assicurarne l'accessibilità e la reperibilità.
2. Per i Servizi dell'Amministrazione l'archivio sarà tenuto presso il Servizio Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.